

STATUTO DELL'AUTOMOBILE CLUB di PRATO

Art. 1°) L'Automobile Club di PRATO riunisce, nell'ambito della provincia di PRATO, le persone e gli Enti che per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo.

L'A.C. di PRATO persegue la finalità d'interesse generale automobilistico ed esplica, nell'ambito della provincia ed in armonia con le direttive dell'A.C.I., le seguenti attività:

a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in materia automobilistica su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi ed adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;

b) collabora con le Autorità e gli organismi competenti alla analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;

c) promuove e favorisce lo sviluppo del Turismo automobilistico, attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie;

d) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche nella propria circoscrizione nell'osservanza

delle norme emanate dall'A.C.I.;

e) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli;

f) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;

g) svolge ogni altra azione utile agli interessi dell'automobilismo;

h) l'Automobile Club Prato attua le particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i Soci, gestisce i Servizi che possono essergli affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolge direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo. L'Automobile Club Prato svolge inoltre servizi a carattere turistico - ricreativo nell'ambito delle norme regionali che li disciplinano.

Art. 2°) L'Automobile Club di Prato aderisce all'Automobile Club d'Italia e ne costituisce una Associazione Federata.

Art. 3°) L'Automobile Club Prato ha patrimonio proprio, distinto da quello dell'A.C.I., e gode, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto.

Art. 4°) I beni mobili e immobili di cui l'A.C. Prato sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli

altri valori, di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio.

Art. 5°) Chi aspira ad ottenere la qualità di socio deve presentare apposita domanda ed è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale. La domanda si intende accolta se il Consiglio Direttivo non la respinge entro tre mesi con provvedimento motivato. Con lo stesso provvedimento saranno regolati i rapporti che fossero nel frattempo intercorsi. I soci hanno diritto alle prestazioni, ai benefici e ai servizi specificatamente previsti dall'A.C. Prato e dall'A.C.I.. L'A.C. Prato può, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, assicurare in singoli casi le proprie prestazioni a non soci. In tali casi, le tessere attribuite non comportano nè il diritto di voto, nè i diritti elettorali.

Art. 6°) I soci dell'A.C. Prato, in quanto tali, sono anche soci dell'A.C.I. ed hanno diritto alle prestazioni di quest'ultimo secondo le norme stabilite dal Consiglio Generale.

Art. 7°) La qualità di socio si perde per scadenza del termine del vincolo associativo, per volontarie dimissioni, per morte, per radiazione. La radiazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo dell'A.C. Prato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per gravi motivi di pubblica rilevanza o allorchè il socio abbia contravvenuto ai doveri sociali. Contro la decisione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Prato il

altri valori, di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio.

Art. 5°) Chi aspira ad ottenere la qualità di socio deve presentare apposita domanda ed è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale. La domanda si intende accolta se il Consiglio Direttivo non la respinge entro tre mesi con provvedimento motivato. Con lo stesso provvedimento saranno regolati i rapporti che fossero nel frattempo intercorsi. I soci hanno diritto alle prestazioni, ai benefici e ai servizi specificatamente previsti dall'A.C. Prato e dall'A.C.I.. L'A.C. Prato può, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, assicurare in singoli casi le proprie prestazioni a non soci. In tali casi, le tessere attribuite non comportano nè il diritto di voto, nè i diritti elettorali.

Art. 6°) I soci dell'A.C. Prato, in quanto tali, sono anche soci dell'A.C.I. ed hanno diritto alle prestazioni di quest'ultimo secondo le norme stabilite dal Consiglio Generale.

Art. 7°) La qualità di socio si perde per scadenza del termine del vincolo associativo, per volontarie dimissioni, per morte, per radiazione. La radiazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo dell'A.C. Prato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per gravi motivi di pubblica rilevanza o allorchè il socio abbia contravvenuto ai doveri sociali. Contro la decisione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Prato il

socio, entro trenta giorni dalla somministrazione, può ricorrere al Consiglio Generale dell'A.C.I. - La decisione del Consiglio Generale è inappellabile.

Art. 8°) Ogni socio ha diritto, trovandosi fuori della circoscrizione territoriale dell'A.C. Prato, alle prestazioni ed ai servizi normali che gli altri A.C. provinciali attuano nel loro territorio a favore dei propri soci ed alle stesse condizioni.

Art. 9°) Il Consiglio Generale dell'A.C.I. può, di propria iniziativa o su domanda dell'A.C. Prato, conferire la qualità di socio onorario a chi abbia acquisito eminenti benemeritenze nel campo dell'automobilismo nazionale ed internazionale.

Art. 10°) Gli organi dell'A.C. Prato sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11°) L'Assemblea è costituita da tutti i soci, ciascuno dei quali dispone di un solo voto. I soci debbono partecipare personalmente all'Assemblea: non sono ammesse deleghe. Qualora si tratti di soci-Enti Pubblici e privati, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente secondo l'ordinamento interno dell'Ente stesso. Tale persona può delegare altra persona alla quale sono consentite deleghe generali o speciali secondo

l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi. Anche se il Socio-Ente abbia versato più quote associative ha diritto ad un solo voto. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e in particolare:

- a) approva il conto consuntivo;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e i revisori dei conti;
- c) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei componenti l'Assemblea;
- d) delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente Statuto.

Art.12°) L'Assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria, entro il mese di aprile di ciascun anno, allo scopo di approvare il conto consuntivo e per la trattazione degli altri argomenti indicati nell'articolo precedente. Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei propri componenti. L'Assemblea dei soci dovrà riunirsi necessariamente almeno una volta all'anno.

Art.13°) L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'A.C. Prato mediante avviso esposto nell'albo sociale e mediante invito spedito ad ogni socio almeno 15 giorni prima

di quello fissato per l'adunanza. L'avviso e l'invito indicano gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno e il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarli per mancanza del numero legale, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.

Art.14°) L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto del numero dei soci o di ogni altra circostanza, può disporre che, in luogo dell'Assemblea, i soci esprimano il proprio voto per corrispondenza, su qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea stessa.

Art.15°) L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'A.C. Prato o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente. Il Presidente designa altresì ad esercitare le funzioni di segretario un socio od un funzionario dell'Ente stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16°) Il Consiglio Direttivo dell'A.C. Prato è composto da un numero di membri non superiore a 15 che viene

determinato dal Consiglio Direttivo uscente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. E' applicabile l'ultimo comma dell'art.14. Sono ineleggibili i dipendenti dell'A.C.. Ogni socio ha diritto ad indicare nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, traendoli anche da liste diverse. Verificandosi vacanze fra i componenti del Consiglio Direttivo, questo, qualora ne ritenga compromessa la propria funzionalità, può disporre che si proceda all'integrazione dei membri mancanti in occasione della successiva riunione dell'Assemblea. I nuovi membri durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere riconfermati. Con regolamento approvato ai sensi dell'art.26 sono disciplinate le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Art.17°) Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti un Presidente ed un Vice Presidente o, tenuto conto del numero dei soci, due Vice Presidenti. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore.

Art.18°) Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima. In particolare il

Consiglio Direttivo:

- a) predispone regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi dell'A.C.
- b) nomina i componenti le Commissioni permanenti istituite con deliberazioni dell'Assemblea e istituisce tutte le altre Commissioni permanenti ritenute utili per l'attuazione delle finalità dell'Ente. Della istituzione viene data comunicazione al Ministero del Turismo e dello Spettacolo con indicazione delle eventuali indennità attribuite ai componenti;
- c) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C., nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assmblea;
- d) delibera le norme relative all'assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente dall'A.C. da sottoporsi all'approvazione del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero del Tesoro, previo parere del Comitato Esecutivo dell'A.C.I.;
- e) delibera sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale stesso;
- f) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea dei soci;
- g) approva il bilancio preventivo;
- h) predispone il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Art.19°) Per la validità dell'adunanza del Consiglio

Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

PRESIDENTE

Art.20°) Il Presidente è il legale rappresentante dell'A.C. Prato. Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutarî, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate. In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente. Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni a componenti del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di cui all'art.18, ad esclusione di quelli contemplati alle lettere g) e h). Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva. Il Presidente predispone le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo.

Art.21°) La funzione di Direttore dell'A.C. Prato viene conferita a dipendenti dell'A.C.I. con qualifica di dirigenti, nominati e revocati dal Presidente dell'AC.I., sentiti il Presidente dell'A.C. Prato ed il Comitato Esecutivo.

Art.22°) L'A.C. Prato aderisce e partecipa al Comitato Regionale Toscano che è istituito presso l'A.C. Firenze ai sensi dell'art.59 dello Statuto dell'A.C.I..

AMMINISTRAZIONE

Art.23°) Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'A.C. Prato, dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C. Prato in base ai predisposti bilanci preventivi. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati al nome dell'A.C. Prato. I documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art.24°) L'esercizio finanziario dell'A.C. Prato comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre. Per la gestione sociale è compilato un apposito bilancio di previsione. Tale bilancio è annuale e corrisponde alla durata dell'esercizio finanziario. Il bilancio preventivo deve essere approvato non oltre il 31 ottobre e trasmesso entro 10 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per la approvazione. Entro lo stesso termine il bilancio preventivo è trasmesso al Ministero Vigilante e al Ministero del Tesoro a norma dell'art. 30 terzo comma della legge 20

marzo 1975, n.70. Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio preventivo. Per le spese impreviste è stanziato un apposito fondo di riserva.

Art.25°) Il conto consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Presidente ed a quella dei revisori dei conti, deve essere depositato presso la direzione dell'A.C., a disposizione dei soci, non meno di 20 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea nella quale questa è chiamata a deliberare sul bilancio stesso. Entro dieci giorni dalla delibera dell'Assemblea dei soci il conto consuntivo deve essere trasmesso al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione.

Art.26°) Per tutte le materie non contemplate dal presente Statuto e riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali, la istituzione di associazioni pluriennali, la determinazione delle varie categorie di soci e dei servizi a ciascuna di esse riservati, si provvede con appositi regolamenti. Tali regolamenti sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci.

REVISORI DEI CONTI

Art.27°) Il controllo dell'amministrazione dell'A.C. Prato è affidato ad un collegio composto da tre revisori effettivi e di tre supplenti nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Essi

esercitano il loro incarico secondo le norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali. I revisori centrali dei conti possono procedere a verifiche ed ispezioni nella Sede, negli Uffici e nelle Delegazioni dell'Ente. Ai revisori non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C. Prato.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.28°) L'Assemblea, con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, può proporre al Governo lo scioglimento dell'A.C. Prato. In caso di scioglimento si provvederà alla nomina del liquidatore e si indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.

Art.29°) I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

DISPOSIZIONE FINALE

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Art.30°) Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci. Le proposte di modificazione devono essere inviate al Presidente dell'A.C. il quale, entro trenta giorni, deve convocare l'Assemblea dei Soci affinché deliberi sulle proposte. Per la validità delle deliberazioni occorre, in ogni caso, tanti voti favorevoli che raggiungano almeno i due terzi dei votanti. Le deliberazioni anzidette non hanno corso se non

approvate dal Ministero Vigilante.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

